



# *Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino*

**Il Procuratore della Repubblica f.f.**

Prot. n. 3372/u/2020

Avellino, venerdì 11 settembre 2020

**Oggetto:** deposito atti presso l'Ufficio di Procura da parte degli avvocati

**Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino**

**Al Presidente delle Camere Penali Irpine**

Benchè sia ormai superata la fase maggiormente critica della pandemia da COVID-19 e l'attività di presenza sia quella di gran lunga prevalente, appare comunque utile adottare alcune linee direttive relative all'oggetto destinate anche a contenere, sebbene in forma molto ridotta, la presenza negli uffici di Procura di Avellino di utenti e/o estranei all'Amministrazione, in ragione anche della notevole limitazione (per numero e dimensione) degli spazi disponibili.

Per altro verso, non può non considerarsi come il ricorso all'uso del deposito di atti in forma digitale, che è stata la regola seguita nella fase di massima emergenza, appaia essere oggi, non solo quella maggiormente seguita sia dagli organi di p.g. (che hanno per altro già l'obbligo di inserimento nel portale NDR) che dai difensori, ma anche quella preferita a livello legislativo (si veda la nuova normativa in materia di intercettazione e le disposizioni della "terza fase" dell'emergenza che hanno mantenuto come regola il deposito per PEC degli atti da parte delle difese), in ragione della maggior efficienza e celerità degli adempimenti e del disbrigo delle pratiche.

Il sistema del deposito "digitale" peraltro, per essere realmente efficace, efficiente e garantire effettivamente gli obiettivi che lo sottendono, richiede che vengano rispettate determinate direttive che l'Ufficio ricevente il deposito (nella specie, questa Procura della Repubblica) detta ai fini della efficacia e soprattutto della compiuta conoscenza degli atti che pervengono con le suddette modalità.

Ed invero, il minimo mancato rispetto anche solo di una delle direttive organizzative interne all'Ufficio ricevente renderebbe vano l'uso di un così prezioso strumento, accentuando al contrario gli ostacoli, allungando notevolmente i tempi, aumentando il rischio di dispersione di atti o, al contrario, di inutili (e a volte perniciose) duplicazione degli stessi.

La presente direttiva, pertanto, ha come scopo primario quello di richiedere agli avvocati di adottare specifici accorgimenti nel deposito degli atti, specie quando si presceglie la modalità "da remoto", tali da consentire a chi li invia di avere la certezza della ricezione e a chi li riceve (nella specie, questo Ufficio di Procura) di poter efficacemente "lavorare" l'atto ricevuto.

Si tratta del resto di indicazioni che in parte ricalcano quelle già adottate nella fase di emergenza COVID-19 e che ora si intendono rendere "strutturali".

Va solo segnalato che quelle direttive della fase emergenziale spesso non sono state rispettate o non lo sono state compiutamente, determinando notevoli criticità operative. Ed invero, più volte è capitato che atti depositati senza il compiuto rispetto delle direttive impartite siano andati dispersi (con la necessità di ricostruirli), siano stati duplicati (con il pericolo di provvedimenti contraddittori) oppure siano stati "lavorati" con ritardo.

**Per cui, si ribadisce, per rendere effettivamente efficace il "deposito digitale" è necessario che i destinatari della presente seguano pedissequamente, nella trasmissione per PEC degli atti da depositare, le direttive riportate di seguito.**

Al fine di rendere efficiente il sistema, appare evidente che vadano rispettate due regole generali, dettate dalla pura logica:

1. i depositi in "forma digitale" possono raggiungere un risultato ottimale solo se i canali di comunicazione degli atti siano esclusivamente quelli indicati dall'Ufficio ricevente;
2. al fine di evitare inutile o, peggio, dannose duplicazioni di atti e/o fascicoli, appare evidente che le due modalità attraverso cui poter depositare gli atti (in cartaceo o per PEC) non debbano essere "duplicati", nel senso che *electa una via non datur recursus ad alteram*.

Di conseguenza, affinché il sistema possa funzionare correttamente e rendere un efficiente servizio sia per l'Ufficio ricevente che per coloro che trasmettono e depositano atti, è necessario che:

1. i depositi in forma digitale avvengano **solo ed esclusivamente** al seguente indirizzo PEC:

**penale.procura.avellino@giustiziacert.it** ;

**Gli atti e i documenti pervenuti su altri indirizzi di posta elettronica, anche certificata, in uso a questo Ufficio che abbiano ad oggetto quanto di seguito indicato, saranno considerati non depositati.**

2. **Le modalità di deposito degli atti non devono essere cumulate**, nel senso che il “deposito digitale” **non dovrà essere seguito dal deposito cartaceo** (salvo che ciò non sia espressamente richiesto dal p.m.) e, viceversa, il deposito in forma cartacea **non dovrà essere seguito** dal deposito in formato digitale.

Un’ultima notazione di carattere generale.

Per quanto riguarda l’utilizzo del sistema di deposito sulla PEC della Procura, si mantiene ferma la direttiva di cui all’OdS n. 2824/u/17, con cui si stabiliva che ***“la corrispondenza proveniente da privati pervenuta per mezzo posta elettronica”*** non può essere ***“presa in considerazione”***, per evidenti ragioni collegate anche alla sicurezza della gestione informatica dell’Ufficio.

Per “privati” devono intendersi sia singole persone fisiche sia enti e/o società e/o associazioni, locali o nazionali, non avente natura pubblicistica.

Per cui, **salvo che le suddette istanze non siano “veicolate” attraverso la PEC di un avvocato (nella veste di procuratore speciale)**, i privati, se intendono presentare querele, esposti o denunce, devono farlo esclusivamente attraverso le ordinarie modalità di consegna presso il Front Office.

\*\*\*\*\*

Passando alle direttive di dettaglio, si stabilisce quanto segue.

In via preliminare appare opportuno chiarire che **le modalità di deposito degli atti non possono essere cumulate**, nel senso che il “deposito digitale” **non dovrà essere seguito dal deposito cartaceo** (salvo che non sia espressamente richiesto dal p.m.) e, viceversa, il deposito in forma cartacea **non dovrà essere seguito** dal deposito in PEC.

- a. **Le istanze e le memorie** che gli avvocati intendono depositare in forma digitale, devono essere trasmesse, tramite posta elettronica certificata del richiedente,

all'indirizzo PEC sopra indicato, ed esclusivamente a quello, avendo cura di **indicare chiaramente nell'oggetto**:

- i. la dicitura **"ISTANZA e/o MEMORIA DIFENSIVA"**;
  - ii. lo **stato del procedimento** (per es.: indagini, 415 bis, dibattimento ecc.)
  - iii. il **nome del magistrato** assegnatario,
  - iv. il **nr. di RG** del procedimento
  - v. il **nominativo della parte** da loro difesa;
- b. le **querelle, le denunce** e gli **esposti nell'interesse dei privati** che gli avvocati (in quanto procuratori speciali) intendono depositare in forma digitale, devono essere trasmesse, tramite posta elettronica certificata del richiedente, all'indirizzo PEC sopra indicato, ed esclusivamente a quello, avendo cura di indicare chiaramente nell'oggetto:
- i. la dicitura **QUERELA e/o DENUNCIA e/o ESPOSTO**;
  - ii. il **nominativo della parte** da loro patrocinata;
- c. le **richieste di copia degli atti** del procedimento da parte dei difensori potranno essere trasmesse telematicamente tramite posta elettronica certificata dal richiedente all'indirizzo PEC sopra indicato, ed esclusivamente a quello, con l'accorgimento di indicare chiaramente nell'oggetto:
- i. la dicitura **RICHIESTA COPIE**;
  - ii. lo **stato del procedimento** (per es.: indagini, 415 bis, dibattimento ecc.),
  - iii. il **nome del magistrato** assegnatario,
  - iv. il **nr. di RG** del procedimento,
  - v. il **nominativo della parte** da loro difesa;
- d. le richieste di comunicazioni relative ad **istanze ex 335 c.p.p.** che gli avvocati (in quanto procuratori speciali) intendono depositare in forma digitale, devono essere trasmesse telematicamente tramite posta elettronica certificata dal richiedente all'indirizzo PEC sopra indicato, ed esclusivamente a quello, con l'accorgimento di indicare chiaramente nell'oggetto:
- i. la dicitura **ISTANZA EX 335 CPP**;

- e. gli avvocati, sempre tramite canale telematico e/o telefonico, concorderanno con le Segreterie dei sostituti Procuratori e con i vari uffici della Procura le modalità di ritiro delle copie, con la possibilità del **pagamento dei diritti di copia e di segreteria** degli atti richiesti tramite la piattaforma informatica "PAGOPA";

Ogni disposizione organizzativa, diversa ed incompatibile con quelle sopra riportate, sin qui emanata avente il medesimo oggetto, deve intendersi revocata.

Dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Procura della Repubblica.

\*\*\*\*\*

Si comunichi

- Ai Magistrati dell'Ufficio
- Ai Direttori Amministrativi, dr. P. Greco e dr.ssa I. D'Amore
- Al Funzionario Responsabile dell'U.S.I.
- Ai Responsabili delle aliquote di P.G. – sede

Si trasmetta, per opportuna conoscenza,

- Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la C. Appello - NAPOLI

**Il Procuratore della Repubblica f.f.**

*Vincenzo D'Onofrio*

